CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Ordinanza del Sindaco n. 16 del 2018

OGGETTO: LIMITAZIONI DELLE DISPERSIONI TERMICHE IN EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO IN ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)

LA SINDACA

Considerato che:
- l'inquinamento atmosferico ha impatto sulla salute (linee guida OMS);
- l'inquinamento atmosferico (polveri) è stato riconosciuto come cancerogeno (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro – IARC 2013);

Visti:
- la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020 approvato con delibera AL n. 115 del 11/04/2017 che prevede per il periodo 2015/2020 l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- l'Accordo di Bacino Padano approvato con delibera GR n. 795 del 05/06/2017;
- la delibera GR n. 1412 del 25/09/2017 recante *Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della PAIR 2020 e del nuovo accordo di bacino padano 2017*;
- l'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR - *Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani* che prevede le prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici e la loro tempestiva attuazione;

Preso atto che il Comune di Imola ha aderito al PAES – Patto dei Sindaci con Delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 26/06/2013 ed ha conseguentemente predisposto il proprio PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 207 del 26/11/2011;

Richiamati:
- l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;
- l'art. 24 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR;
- l'art. 42 della L.R. 16/2017 "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici*";

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Imola:

a) è fatto divieto installare o utilizzare di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e

depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici;

b) è fatto obbligo mantenere la chiusura delle porte di accesso al pubblico negli esercizi commerciali e negli edifici con accesso al pubblico nei seguenti casi:

- nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, ovvero dal **15 ottobre al 15 aprile** di ogni anno, ai sensi del DPR 74/2013, come desunto dall'ordinanza sindacale relativa all'accessione degli impianti di riscaldamento;
- nel periodo estivo, ovvero dal **1 giugno al 30 settembre** di ogni anno, qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione.

Sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri e/o insiemi commerciali) o verso ambienti climatizzati.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 42 della L.R. 16/2017 non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro:

- a carico del soggetto che è in tutto o in parte proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;
- a carico del titolare dell'esercizio commerciale.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e con la comunicazione attraverso gli organi di informazione per garantirne la massiva divulgazione.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a:

- **POLIZIA MUNICIPALE** – SEDE
- **AUSL** – DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA;
- **ARPA** – SEZIONE DISTRETTUALE DI IMOLA

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Lucietta Villa del Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente - Via Cogne 2.
Informazione e visione atti: (martedì 9,00-13,00 e giovedì 9,00-13,00) e-mail lucietta.villa@comune.imola.bo.it, pec urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it

Lì, 28/09/2018

il Sindaco
Manuela Sangiorgi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.